

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 8 giugno 2016

Sugli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2067 e connessi:

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione giustizia per i disegni di legge nn. 2067 e connessi, volto ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento processuale penale;

richiamato il parere reso il 4 maggio 2016 sul testo del disegno di legge n. 2067;

rilevato che:

- gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6 consentono lo svolgimento di attività sotto copertura per l'accertamento dei reati di corruzione, in linea con la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (nell'ambito del Consiglio d'Europa), che ritiene opportuna la previsione di specifiche misure per la raccolta delle prove, tenuto conto delle difficoltà che normalmente si incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose (articolo 23). La medesima scelta sottesa agli emendamenti in esame era stata compiuta nella XV legislatura con l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge governativo (A.C. 3286, presentato il 4 dicembre 2007), che accompagnava la ratifica della citata Convenzione. Quel disegno di legge non fu approvato, mentre la Convenzione fu ratificata solo con legge 28 giugno 2012, n. 110, ma senza la previsione delle operazioni sotto copertura;

- gli emendamenti da 3.0.9 a 3.0.14, recanti norme di contrasto ai reati in materia agroalimentare (agropirateria, contraffazione, agromafie e tutti i reati connessi) erano stati in parte già presentati nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge europea 2015 (A.S. 2228) e, in quella sede, il 10 maggio 2016, erano stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.200, accolto dal Governo, con il quale si è impegnato il Governo a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi, *“anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria”*;

- gli emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 7 a 12, ivi inclusi gli emendamenti dei relatori 7.1000, 8.1000, 9.1000 e 10.1000 incidono sulla disciplina della prescrizione. Su tale aspetto, si richiama il parere già reso da questa Commissione sul testo del disegno di legge n. 2067, in cui si erano richiamati gli orientamenti della Commissione europea, compendati nel documento SWD(2016), del 26 febbraio 2016, e nella raccomandazione specifica relativamente al 2015, volti a raccomandare all'Italia una revisione organica dell'istituto della prescrizione quale strumento per la lotta contro la corruzione;

- l'emendamento 30.0.1 introduce modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna a seguito di accertamento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'inosservanza dell'articolo 6 CEDU sul diritto a un equo processo. L'emendamento 30.0.2 mira alla revoca della sentenza di condanna quando la Corte dei diritti dell'uomo abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti in esame con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Franco Mirabelli